

AVVISO DI SELEZIONE DI LABORATORI PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ANALISI SU CAMPIONI DI CANTINETTE PER IL VINO¹ A TENSIONE DI RETE SOGGETTE A ETICHETTATURA ENERGETICA SECONDO LA DIRETTIVA 2010/30/UE E IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 E A PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE SECONDO LA DIRETTIVA 2009/125/CE E IL REGOLAMENTO (CE) N. 643/2009.

VISTO

- la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e suo recepimento nazionale – D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la citata Direttiva 2010/30/UE, per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, come modificato dal Regolamento delegato (UE) n- 518/2014 della Commissione
- il Regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
- la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, e suo recepimento nazionale – D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- la Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE

CONSIDERATO CHE

- il Ministero dello sviluppo economico svolge funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 e del D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) svolge attività di supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico per la vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D. Lgs. 28 giugno 2012 n. 104 e del D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sul riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'art. 2, comma 2 lett. c), nel testo che entra in vigore il 10 dicembre 2016 ma che, per questo aspetto, non contiene innovazioni sostanziali rispetto al testo vigente, stabilisce che le Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative *“alla tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificatamente previste dalla legge”*;
- le Camere di commercio, nell'ambito delle richiamate funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, svolgono verifiche circa il rispetto delle norme di produzione e commercializzazione di determinati prodotti e che in tale ambito possono procedere al prelievo e all'analisi di prodotti per la verifica tecnica di conformità ai sensi e con le modalità previste dall'art. 15 della L. 689/81;
- l'UNIONCAMERE ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni, nel testo che entra in vigore il 10 dicembre 2016 ma che, per questo aspetto, non contiene innovazioni sostanziali rispetto al testo vigente, *“cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la*

¹ “Cantinette per il vino”: definizione commerciale di “Frigoriferi cantina”.

partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche”;

- il 3 novembre 2015 Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori (di seguito Convenzione);
- il 20 aprile 2016 il Ministero e l’Unioncamere hanno siglato un Piano esecutivo per potenziare i controlli sulla corretta applicazione delle Direttive “progettazione ecocompatibile” ed “etichettatura energetica” su determinati prodotti connessi all’energia. Nell’ambito di tale piano esecutivo Unioncamere ha la responsabilità, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, della progettazione e del coordinamento generale del progetto;
- l’8/11/2016 Unioncamere ha avviato la progettazione esecutiva delle attività ed ha previsto l’esecuzione dell’attività di controllo su complessivi 18 modelli di cantinette per il vino;
- DINTEC (Consorzio per l’Innovazione Tecnologica, società consortile del Sistema Camerale) svolge attività di assistenza tecnica all’Unioncamere per l’attuazione del richiamato Protocollo d’intesa. In particolare, DINTEC, sulla base del richiamato Protocollo d’intesa, ha il compito di selezionare candidature di Laboratori per l’esecuzione di analisi su campioni di cantinette per il vino soggette a etichettatura energetica secondo la Direttiva 2010/30/UE e il Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 ed a progettazione ecocompatibile secondo il Regolamento (CE) n. 643/2009 e alla Direttiva 2009/125/CE;

Finalità dell’avviso

Finalità del presente avviso è la selezione dei Laboratori con i quali stipulare una convenzione per definire le modalità di fornitura dei servizi richiesti, i quali prevedono la realizzazione di prove di laboratorio su modelli differenti di cantinette per il vino a tensione di rete, sia a compressione che ad altra tecnologia, allo scopo di fornire elementi atti ad attestarne successivamente la conformità rispetto ai parametri riportati nell’allegato B al presente avviso e prescritti dalle disposizioni citate in premessa.

Chi può presentare domanda

Sono invitati a presentare la propria candidatura i Laboratori in possesso dei requisiti elencati nell’allegato A al presente avviso e che accettino le condizioni previste nella convenzione ed il relativo disciplinare operativo, il cui fac simile è riportato all’allegato B al presente avviso.

Termini e modalità di invio delle candidature

Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte dal rappresentante legale, dovranno essere redatte su carta semplice, utilizzando il fac simile riportato nell’allegato C al presente avviso, comprensive degli allegati richiesti.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 9/01/2017, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: DINTEC SCRL, Via Nerva, 1 – 00187 ROMA
- tramite PEC al seguente indirizzo: dintecsrl@legalmail.it, allegando la domanda e i documenti richiesti in formato PDF.

Per la validità dell’invio, farà fede la data del timbro postale di arrivo della candidatura, se inviata con raccomandata con Avviso di ricevimento, ovvero la data d’arrivo della PEC all’indirizzo sopra indicato.

La domanda, pervenuta a mezzo del servizio postale entro il termine di scadenza sopra indicato, dovrà riportare sulla busta la seguente indicazione: *“Avviso laboratori per cantinette per il vino a tensione di rete”*.

Le domande tramite PEC potranno essere inviate unicamente dal Laboratorio titolare di indirizzo di PEC. La domanda inviata tramite PEC all'indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell'oggetto della e-mail la seguente indicazione: "Avviso laboratori per cantinette per il vino a tensione di rete".

La Società DINTEC SCRL non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Ammissibilità delle candidature

L'istruttoria per l'ammissibilità delle candidature è effettuata, sulla base dell'esame della documentazione presentata dal Laboratorio.

Entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti, sarà comunicato al Laboratorio l'esito dell'istruttoria e i Laboratori ritenuti idonei saranno invitati alla sottoscrizione di una convenzione con DINTEC.

La convenzione sottoscritta tra DINTEC e i Laboratori ha validità fino al 31 dicembre 2017, con possibilità di proroga da parte di DINTEC in relazione ad una eventuale proroga del Progetto MiSE – Unioncamere, da comunicare per iscritto.

Esiti della selezione

La sottoscrizione della convenzione costituisce il presupposto per il conferimento degli incarichi ai Laboratori a cui provvederanno direttamente le Camere di commercio coinvolte nel progetto operando una selezione basata sui criteri previsti dal Codice degli Appalti.

Stipula della convenzione

Il rapporto tra DINTEC e i Laboratori sarà regolato da una convenzione, il cui schema è allegato al presente avviso (*Allegato B - Convenzione*). La convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà produttiva di diritti ed obblighi per le parti firmatarie fino al 31 dicembre 2017, fatte salve eventuali proroghe di cui al punto precedente.

Clausole di salvaguardia

Il presente avviso non comporta la definizione di una graduatoria di merito. La stipula della convenzione non comporta alcun diritto del Laboratorio ad ottenere affidamenti d'incarico né costituisce alcuna forma di impegno da parte della società DINTEC SCRL.

La società DINTEC SCRL si riserva di non dare corso all'attivazione della convenzione ovvero di darne corso subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico – finanziarie previste dal Protocollo d'intesa.

All'atto di affidamento la Società si riserva altresì la facoltà di vincolare la sottoscrizione alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali.

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Informativa sul trattamento dei dati personali e norme finali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Società DINTEC SCRL e saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito della procedura per la quale vengono resi, per finalità amministrativo contabili e con le modalità definite all'articolo 34, comma 1-ter del Decreto medesimo.

Nella fase preliminare relativa alla valutazione delle candidature pervenute, la tipologia dei dati trattati potrà afferire, prevalentemente, dati personali comuni (nominativo, indirizzo, recapiti telefonici, ecc.) dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l'origine etnica e razziale) nonché dati giudiziari (dati personali idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziario e/o di anagrafe delle sanzioni amministrative).

Nel caso di sottoscrizione della convenzione, i dati personali saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità amministrativo-contabili connesse e potranno essere comunicati a terzi quali Camere di commercio aderenti al progetto, enti o società controllanti, controllate o collegate ai sensi

dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero a società sottoposte a comune controllo, nonché a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per gli adempimenti normativi del caso.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.

Titolare del trattamento è la Società DINTEC SCRL.

In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell'ammissione potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione della candidatura comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme riportate nell'Avviso.

Informazioni

Il Responsabile del procedimento è Maria Valeria Pennisi.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: DINTEC SCRL, tel. 06/47822420, fax: 06/40400978, e-mail: dintec@dintec.it

Elenco degli Allegati:

Allegato A – Requisiti minimi richiesti


Allegato B – Fac simile di Convenzione in materia di controlli su campioni di cantinette per il vino a tensione di rete soggetti a etichettatura energetica secondo la Direttiva 2010/30/UE e il Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 ed a progettazione ecocompatibile secondo il Regolamento (CE) n. 643/2009 e alla Direttiva 2009/125/CE.

Allegato C - Fac simile di Modello di candidatura

Allegato D – Modello di Dichiarazione del Laboratorio in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Roma, 7/12/2016

Il Presidente
Massimo Guasconi



La Responsabile del procedimento
Maria Valeria Pennisi



Allegato A – Requisiti minimi richiesti

- a) Il Laboratorio deve essere accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 come Laboratorio di prova da un organismo nazionale di accreditamento. Tale accreditamento deve riguardare l'esecuzione di prove in conformità alle seguenti norme:
- UNI EN 153 2006: Metodi di misurazione del consumo di energia elettrica e delle caratteristiche associate dei frigoriferi, conservatori e congelatori di utilizzo domestico e loro combinazioni. Per apparecchiature messe sul mercato prima del 24/01/2014;
 - UNI EN ISO 15502 2006: Apparecchi di refrigerazione per uso domestico. Caratteristiche e metodi di prova. Per apparecchiature messe sul mercato prima del 24/01/2014.
- b) Il Laboratorio deve attenersi ad operare in conformità alle seguenti norme:
- CEI EN 62552 2013-10: Apparecchi domestici di refrigerazione – Caratteristiche e metodi di prova. Per apparecchiature messe sul mercato dopo il 24/01/2014 e loro integrazioni.

Il laboratorio deve eseguire le prove sul territorio nazionale allo scopo di garantire alle parti interessate la possibilità di assistere all'esecuzione delle prove.

Allegato B – Fac simile di Convenzione in materia di controlli su campioni di cantinette per il vino soggette a etichettatura energetica secondo la Direttiva 2010/30/UE e il Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 ed a progettazione ecocompatibile secondo il Regolamento (CE) n. 643/2009 e alla Direttiva 2009/125/CE. Disciplinare operativo (Allegato I).

Controlli e misurazioni da eseguire per la conformità cantinette per il vino ai requisiti di Etichettatura Energetica e di Progettazione Ecocompatibile (Allegato II).

CONVENZIONE

TRA

DINTEC - avente sede legale in, rappresentata dal, nato a
da una parte

E

Dati Laboratorio.....
dall'altra parte

VISTO

- la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e suo recepimento nazionale – D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la citata Direttiva 2010/30/UE, per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, come modificato dal Regolamento delegato (UE) n- 518/2014 della Commissione;
- il Regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
- la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, e suo recepimento nazionale – D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- la Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero dello sviluppo economico svolge funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 e del D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- l'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) svolge attività di supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico per la vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D. Lgs. 28 giugno 2012 n. 104 e del D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sul riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'art. 2, comma 2 lett. c), nel testo che entra in vigore il 10 dicembre 2016 ma che, per questo aspetto, non contiene innovazioni sostanziali rispetto

- al testo vigente, stabilisce che le Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative *“alla tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificatamente previste dalla legge”*;
- le Camere di commercio, nell'ambito delle richiamate funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, svolgono verifiche circa il rispetto delle norme di produzione e commercializzazione di determinati prodotti e che in tale ambito possono procedere al prelievo e all'analisi di prodotti per la verifica tecnica di conformità ai sensi e con le modalità previste dall'art. 15 della L. 689/81;
 - l'UNIONCAMERE ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni, nel testo che entra in vigore il 10 dicembre 2016 ma che, per questo aspetto, non contiene innovazioni sostanziali rispetto al testo vigente, *“cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche”*;
 - il 3 novembre 2015 Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori (di seguito Convenzione);
 - il 20 aprile 2016 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un Piano esecutivo per potenziare i controlli sulla corretta applicazione delle Direttive *“progettazione ecocompatibile”* ed *“etichettatura energetica”* su determinati prodotti connessi all'energia. Nell'ambito di tale piano esecutivo Unioncamere ha la responsabilità, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, della progettazione e del coordinamento generale del progetto;
 - l'8/11/2016 Unioncamere ha avviato la progettazione esecutiva delle attività ed ha previsto l'esecuzione dell'attività di controllo su complessivi 18 modelli di cantinette per il vino;
 - DINTEC (Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, società consortile del Sistema Camerale) svolge attività di assistenza tecnica all'Unioncamere per l'attuazione del richiamato Protocollo d'intesa. In particolare, DINTEC, sulla base del richiamato Protocollo d'intesa, ha il compito di selezionare candidature di Laboratori per l'esecuzione di analisi su campioni di cantinette per il vino soggette a etichettatura energetica secondo la Direttiva 2010/30/UE e il Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 ed a progettazione ecocompatibile secondo il Regolamento (CE) n. 643/2009 e alla Direttiva 2009/125/CE;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

Le parti, mediante la presente Convenzione, definiscono le modalità con le quali le Camere di commercio, in conformità a quanto previsto dalla L. 689/81, possono avvalersi della collaborazione del Laboratorio _____ (*indicare la ragione sociale*) per lo svolgimento delle analisi di seguito descritte sulle seguenti tipologie di cantinette per il vino soggette a requisiti di etichettatura energetica ed ecodesign secondo i provvedimenti indicati in premessa:

- ad incasso
- a libera installazione,

aventi un volume utile compreso tra 10 e 500 litri e la cui refrigerazione è ottenuta per mezzo del processo:

- di compressione
- ad assorbimento e termoelettrico.

In relazione ai predetti modelli verranno effettuati controlli finalizzati ad accertare la conformità ai requisiti di:

- etichettatura energetica
- ecodesign.

Articolo 3 (Modalità di affidamento dell'incarico)

Il conferimento dell'incarico al Laboratorio _____ (*indicare la ragione sociale*) per lo svolgimento delle analisi su campioni di cantinette per il vino soggette a etichettatura energetica secondo la Direttiva 2010/30/UE e il Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 ed a progettazione ecocompatibile secondo il Regolamento (CE) n. 643/2009 e alla Direttiva 2009/125/CE avverrà tramite affidamento diretto delle Camere di commercio partecipanti al Progetto che opereranno una selezione basata sui criteri previsti nel Codice degli Appalti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 10 del presente Avviso.

Articolo 4 (Oggetto dell'incarico)

Il Laboratorio deve procedere all'analisi tecnica e documentale del modello di cantinetta che si compone delle seguenti attività:

- analisi dell'etichetta, scheda prodotto e documentazione del prodotto;
- analisi del fascicolo tecnico del prodotto (noto anche come documentazione tecnica);
- prove di laboratorio.

Articolo 5 (Adempimenti del Laboratorio riguardanti le analisi da effettuare sui campioni di cantinette per il vino)

_____ (*indicare ragione sociale del Laboratorio*) si impegna a controllare con diligenza e perizia, per ogni campione di cantinetta, i seguenti parametri.

a) ETICHETTATURA ENERGETICA

a.1) Controllare che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati o accompagnati dai documenti obbligatori previsti per l'etichettatura energetica:

- etichetta
- scheda prodotto.

a.2) Controllare che in tali documenti siano riportate tutte le dichiarazioni obbligatorie, nell'ordine e nel formato richiesti.

a.3) Controllare

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2010/30/UE e dall'Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 1060/2010.
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni dichiarate dal fornitore.

a.4) Misurare i parametri necessari alla successiva verifica delle dichiarazioni del produttore/fornitore come descritti negli Allegati II, III, IV e V del Regolamento delegato (UE) 1060/2010 secondo quanto prescritto dall'Allegato VIII dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2010/30/UE.

b) PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

b.1) Controllare che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati delle informazioni obbligatorie (specifiche generiche) descritte nell'Allegato II(1) del Reg. (UE) 643/2009 e dei relativi documenti (libretto istruzioni).

b.2) Controllare

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/125/CE (rifusione della precedente Direttiva 2005/32/CE) e dall'Art. 4 del Reg. (UE) 643/2009.
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni e parametri dichiarati dal produttore.

b.3) Misurare i parametri necessari a stabilire la regolarità dei valori riportati nel fascicolo tecnico secondo quanto prescritto dall'Allegato III dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2009/125/CE.

b.4) Controllare che ciascuno scomparto che compone la cantinetta abbia le seguenti caratteristiche (Allegato I(n) Regolamento (UE) 643/2009):

- i) temperatura costante, preimpostata o impostata manualmente seguendo le indicazioni del fabbricante, tra + 5 °C e + 20 °C;
- ii) temperature che, in un dato arco di tempo, variano di non oltre 0,5 K per ogni temperatura ambiente dichiarata corrispondente alla classe climatica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
- iii) controllo attivo o passivo dell'umidità all'interno dello scomparto tra il 50 % e l'80 %;
- iv) sia concepito per ridurre la trasmissione di vibrazioni allo scomparto, provenienti dal compressore del refrigeratore o da fonti esterne.

Ad eccezione di:

- misurazione del rumore
- informazioni sul materiale pubblicitario (etichettatura)
- informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto (etichettatura)
- informazioni in caso di vendita on-line (etichettatura).

Il Laboratorio si impegna ad utilizzare i metodi di misura previsti dagli standard:

- UNI EN 153 2006: Metodi di misurazione del consumo di energia elettrica e delle caratteristiche associate dei frigoriferi, conservatori e congelatori di utilizzo domestico e loro combinazioni. Per apparecchiature messe sul mercato prima del 24/01/2014.
- UNI EN ISO 15502 2006: Apparecchi di refrigerazione per uso domestico. Caratteristiche e metodi di prova. Per apparecchiature messe sul mercato prima del 24/01/2014
- CEI EN 62552 2013-10: Apparecchi domestici di refrigerazione – Caratteristiche e metodi di prova. Per apparecchiature messe sul mercato dopo il 24/01/2014 e sue integrazioni.

Il Laboratorio dichiara la sua disponibilità a eseguire le prove su _____ (*specificare numero*) campioni di cantinetta entro il (DATA). Il Laboratorio dichiara la sua disponibilità a eseguire le prove in contemporanea sul numero massimo di _____ (*specificare numero*) campioni di cantinette per il vino.

Articolo 6 (Obblighi del Laboratorio)

_____ (*indicare ragione sociale del Laboratorio*) si impegna inoltre a:

- eseguire le analisi richieste entro 40 gg lavorativi dalla data di ricezione dei campioni;
- eseguire l'analisi documentale entro 10 gg lavorativi dalla data di ricezione della relativa documentazione;
- ottemperare agli obblighi di comunicazione alle parti interessate previsti dalla legge 689/81 ed in particolare:
 - o fornire tempestivamente alla CCIAA che ha avviato l'ispezione un calendario di esecuzione delle analisi programmate per lo specifico modello di cantinetta per il vino da sottoporre a prova di laboratorio;
 - o comunicare alla CCIAA competente e ad ENEA, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a firma del responsabile del Laboratorio, in modo tempestivo l'esito dei controlli documentali e successivamente quello delle prove di laboratorio;
- fornire tempestiva e adeguata assistenza tecnica alla Camera di commercio in caso di eventuali ricorsi e opposizioni presentati dalle parti;
- conservare i campioni di cantinette per il vino presso la propria sede e con tutte le necessarie cautele per assicurare che al momento dell'esecuzione delle prove tali campioni siano integri e sigillati;
- conservare i campioni di prodotto per le eventuali controanalisi, ricorsi e opposizioni presentati dalle parti, per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno - a decorrere dalla conclusione delle prove - e comunque fino a completamento del procedimento, salvo diverse indicazioni della Camera di

commercio committente, e a renderli disponibili con le modalità che saranno definite nella lettera di incarico.

Articolo 7 (Recesso)

Nel caso in cui uno o più dei requisiti previsti agli artt. 5 e 6 non siano stati rispettati, la Camera può avvalersi della facoltà di recesso dall'incarico. In questo caso il Laboratorio è tenuto alla tempestiva restituzione dei prodotti e dei documenti avuti in consegna curandone l'invio a proprie spese.

Articolo 8 (Penale)

Nel caso di tardivo o mancato adempimento delle obbligazioni assunte è prevista una penale pari al 3% del valore dell'incarico per ogni giorno di ritardo, che il Laboratorio si impegna a corrispondere alla Camera entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente comunicati alla Camera di commercio e comunque per un periodo non superiore a 15 giorni.

Articolo 9 (Modalità operative)

Le modalità operative della collaborazione sono descritte nel disciplinare operativo allegato alla presente convenzione (Allegato I – Disciplinare operativo).

Articolo 10 (Tariffa)

Per le analisi di campione (per ciascuna unità di cantinetta), il Laboratorio si impegna a praticare il seguente costo massimo: € 3.660,00 (IVA di legge inclusa) comprensivo delle prove di laboratorio e dell'analisi della etichetta, scheda prodotto, documentazione di prodotto e fascicolo tecnico.

Nel caso in cui i parametri misurati non rispondano ai valori dichiarati dal fabbricante, la Camera di commercio, dietro autorizzazione preventiva di spesa da parte del Ministero e di Unioncamere, può affidare al Laboratorio le misurazioni su tre ulteriori unità dello stesso modello di cantinetta per il vino. Per dette operazioni – e cioè esclusivamente la ripetizione delle sole prove di laboratorio - il Laboratorio si impegna a praticare il seguente costo massimo: € 7.320,00 (IVA di legge inclusa).

Articolo 11 (Modalità di pagamento)

Il pagamento dei servizi avverrà dietro presentazione alla Camera di commercio di fattura relativa alle prestazioni eseguite a 30 gg fine mese data fattura.

Articolo 12 (Durata)

La convenzione decorre dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2017 salvo proroga richiesta da DINTEC e accettata dal Laboratorio.

Articolo 13 (Clausola compromissoria)

La presente Convenzione è sottoposta alla legge italiana. Ogni controversia relativa alla sua validità, applicazione, interpretazione ed esecuzione è sottoposta ad un preventivo tentativo di conciliazione amministrato da "organismo di conciliazione", secondo il Regolamento di conciliazione adottato dalla Camera di commercio di Roma.

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia buon fine entro 30 giorni dalla richiesta, la controversia è deferita ad arbitrato rituale secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di commercio di Roma. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio e che deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

La sede dell'arbitrato è in Roma, e la lingua del procedimento è quella italiana.

Articolo 14 (Tutela della riservatezza e dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, la documentazione e le informazioni di cui _____ verrà in possesso o produrrà durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate assolutamente riservate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti e fatte salve le esigenze informative connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

DINTEC

FIRMA

Allegato I – Disciplinare operativo

1 – Prelievo e consegna dei campioni.

La Camera di commercio fa pervenire a proprie spese il campione di cantinetta al Laboratorio, consistente in una sola unità per ciascun modello di apparecchio - consegnandolo tramite corriere. Il campione è chiuso in una confezione sigillata e viene consegnato unitamente ad una copia del verbale di prelievo, al fascicolo tecnico e ad una lettera di incarico. In alternativa, detta documentazione può essere inviata dalla Camera di commercio tramite PEC contestualmente alla consegna del campione.

Il Laboratorio effettua le seguenti verifiche:

- verifica dell'integrità della confezione del campione sigillato;
- corrispondenza tra i documenti di consegna (inclusa la scheda prodotto, se presente) e la confezione del campione sigillato;
- eventuale presenza dell'etichetta energetica sulla confezione del campione sigillato.

2 – Controlli documentali

Il laboratorio effettua il controllo di merito entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei campioni e fornisce, entro detto termine, un primo riscontro alla Camera di commercio e all'ENEA allo scopo di consentire alla Camera di commercio di richiedere eventuali integrazioni documentali che dovranno essere trasmesse dall'operatore economico nei successivi 5 giorni.

Il Laboratorio dovrà anche controllare che ciascun modello sia corredato o accompagnato dalle informazioni obbligatorie (specifiche generiche), sul prodotto e sull'imballaggio se esistenti.

3 – Esecuzione delle prove

Il Laboratorio nomina un proprio responsabile della valutazione.

La Camera comunica al Laboratorio se le parti interessate hanno nominato un loro delegato per assistere alle prove.

Il Laboratorio comunica la data di apertura del campione e il successivo calendario delle prove alla Camera di commercio e ai delegati che intendano assistere.

3.1 Apertura del campione

Il giorno fissato per l'apertura del campione il Laboratorio procede all'apertura della confezione sigillata, che contiene il campione di prodotto prelevato. Le operazioni vengono documentate fotograficamente a cura di un addetto del Laboratorio.

Eventuali osservazioni dei presenti vengono documentate in apposito verbale redatto a cura del responsabile della valutazione in numero di copie pari al numero delle parti presenti.

Il Laboratorio effettua le seguenti verifiche:

- integrità del campione mediante controllo di eventuali danni riscontrabili visivamente
- presenza della documentazione di prodotto (libretto istruzioni) nel campione e corrispondenza con il campione stesso
- presenza dell'etichetta energetica ed eventuale presenza della scheda prodotto nel campione
- corrispondenza del fascicolo tecnico pervenuto con il campione da sottoporre a prove.

Il Laboratorio trasmette tempestivamente (per via telematica) ad ENEA copia di tutta la documentazione relativa al campione di prodotto assieme alle risultanze delle verifiche di cui ai punti precedenti.

3.2 – Prove di laboratorio

Il Laboratorio procede all'esecuzione delle prove sul campione di prodotto secondo il calendario comunicato alla Camera di commercio e ai rappresentanti che intendano assistere alle prove e conformemente alle norme applicabili.

Dopo il completamento di tutte le prove relative alla conformità del modello di cantinetta di cui al punto 3, il campione di prodotto non potrà nuovamente sottoposto a prova da parte del Laboratorio.

Qualora a seguito al completamento di tutte le prove relative alla conformità del modello di cantinetta di cui al punto 3 non venga riscontrata alcuna non conformità sostanziale, ovvero non venga riscontrata alcuna non conformità ai requisiti di etichettatura e/o requisiti specifici di ecodesign, la Camera di commercio si

impegna a cedere, a titolo gratuito, l'unità di prodotto presso un organismo²², che ne abbia fatto preventiva richiesta e che sostiene i relativi costi di consegna.

Il Laboratorio si impegna a fornire la massima collaborazione nell'operazione di consegna del campione di prodotto secondo le indicazioni fornite dalla Camera di commercio.

Qualora a seguito delle prove venga riscontrata una non conformità sostanziale, ovvero venga riscontrata una non conformità ai requisiti di etichettatura e/o o ai requisiti specifici di ecodesign del modello, il campione di prodotto – una volta completato il procedimento posto in essere - dovrà essere smaltito come rifiuto di apparecchiatura elettrica o elettronica a cura del Laboratorio, i relativi ed eventuali costi sono a carico della Camera di commercio.

3.3 Analisi delle tre unità aggiuntive del modello di apparecchio

Qualora si renda necessario eseguire le prove su ulteriori tre unità dello stesso modello di cantinetta, come prescritto dalla procedura di verifica dei regolamenti comunitari, la Camera di commercio comunica al Laboratorio le modalità per la consegna dei campioni.

4 – Rapporto di prova

Al termine delle operazioni, il Laboratorio predisponde un rapporto, sottoscritto dal responsabile della valutazione, contenente l'esito delle prove effettuate (i contenuti minimi del rapporto di prova sono specificati al successivo punto 4 del presente disciplinare operativo).

Il Laboratorio invia tale rapporto alla Camera di commercio competente ed all'ENEA tramite PEC o posta raccomandata A/R, anticipandone il contenuto via e-mail. L'ENEA procede all'esame del rapporto di prova elaborato dal Laboratorio al fine di valutare la completezza delle prove eseguite e i risultati delle analisi svolte dal Laboratorio.

5 – Rapporto di prova (contenuti)

Il rapporto di prova deve contenere le seguenti indicazioni:

- informazioni sull'eventuale presenza delle parti interessate
- verbale delle operazioni eseguite, che include anche eventuali osservazioni delle parti interessate
- risultati dell'esame documentale (documentazione di prodotto, etichetta, scheda prodotto e fascicolo tecnico)
- dettaglio delle prove eseguite, inclusa la metodologia di prova
- risultato di ogni prova eseguita e dei parametri misurati.

Se il rapporto di prova contiene osservazioni circa i controlli eseguiti, esse devono far riferimento agli estremi delle relative norme (allegato, articolo, comma, etc.) e comunque il suddetto rapporto di prova deve contenere almeno le informazioni previste dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il Laboratorio invia il rapporto di prova definitivo anche alla Camera di commercio e al MiSE.

6 - Attività di assistenza tecnica

Il Laboratorio si impegna a fornire un'adeguata assistenza tecnica alla Camera di commercio in relazione alle attività svolte.

²²Elenco non tassativo e non esaustivo delle categorie di soggetti:

- a) associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni;
- b) fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;
- c) associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C. che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;
- d) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia o all'estero per scopi umanitari.

Allegato II – Controlli e misurazioni da eseguire per la conformità delle cantinette per il vino ai requisiti di Etichettatura Energetica e di Progettazione Ecocompatibile.

Il presente documento è finalizzato a definire le informazioni da controllare, i parametri tecnici da misurare e le condizioni per l'esecuzione delle prove cantinette per il vino che saranno inviati al Laboratorio.

Le tipologie di apparecchi da sottoporre a controllo sono:

- a incasso
- a libera installazione,

aventi un volume utile compreso tra 10 e 500 litri e la cui refrigerazione è ottenuta per mezzo del processo:

- di compressione
- ad assorbimento e termoelettrico.

In relazione ai predetti modelli il Laboratorio deve analizzare i seguenti aspetti relativi all'etichettatura energetica e alla progettazione ecocompatibile:

a) ETICHETTATURA ENERGETICA

a.1) Controllare che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati o accompagnati dai documenti obbligatori previsti per l'etichettatura energetica:

- etichetta
- scheda di prodotto.

a.2) Controllare che in tali documenti siano riportate tutte le dichiarazioni obbligatorie, nell'ordine e nel formato richiesti.

a.3) Controllare

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2010/30/UE e dall'Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 1060/2010.
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni dichiarate dal produttore/fornitore.

a.4) Misurare i parametri necessari alla successiva verifica delle dichiarazioni del produttore/fornitore come descritti negli Allegati II, III, IV e V del Reg. (UE) 1060/2010 secondo quanto prescritto dall'Allegato VIII dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2010/30/UE.

b) PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

b.1) Controllare che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati delle informazioni obbligatorie (specifiche generiche) descritte nell'Allegato II(1) del Reg. (UE) 643/2009 e dei relativi documenti (libretto istruzioni).

b.2) Controllare

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/125/CE (rifusione della precedente Direttiva 2005/32/CE) e dall'Art. 4. del Reg. (UE) 643/2009
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni e parametri dichiarati dal produttore/fornitore.

b.3) Misurare i parametri necessari a stabilire la regolarità dei valori riportati nel fascicolo tecnico secondo quanto prescritto dall'Allegato III dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2009/125/CE.

b.4) Controllare che ciascuno scomparto che compone la cantinetta abbia le seguenti caratteristiche (Allegato I(n) Regolamento (UE) 643/2009):

- i) temperatura costante, preimpostata o impostata manualmente seguendo le indicazioni del fabbricante, tra + 5 °C e + 20 °C;
- ii) temperature che, in un dato arco di tempo, variano di non oltre 0,5 K per ogni temperatura ambiente dichiarata corrispondente alla classe climatica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
- iii) controllo attivo o passivo dell'umidità all'interno dello scomparto tra il 50 % e l'80 %;

iv) sia concepito per ridurre la trasmissione di vibrazioni allo scomparto, provenienti dal compressore del refrigeratore o da fonti esterne.

Ad eccezione di:

- misurazione del rumore
- informazioni sul materiale pubblicitario (etichettatura)
- informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto (etichettatura)
- informazioni in caso di vendita on-line (etichettatura).

Prove di laboratorio e calcoli da eseguire sulle cantinette per il vino per la successiva determinazione della conformità ai requisiti di Etichettatura Energetica e di Progettazione Ecocompatibile

Il Laboratorio esegue prove di laboratorio per misurare i seguenti parametri, ove appropriati per lo specifico modello oggetto delle prove, e i successivi calcoli, ove necessario:

- dimensioni complessive, calcolate al millimetro più vicino;
- ingombro complessivo durante l'uso, calcolate al millimetro più vicino;
- volume lordo dei singoli scomparti e volume lordo totale, misurato al decimetro cubo o al litro intero più vicino;
- volume utile dei singoli scomparti e volume utile totale, misurato al decimetro cubo o al litro intero più vicino;
- temperatura di conservazione alla classe/i climatica dichiarata dal produttore/fornitore;
- consumo energetico, espresso in kWh per 24 ore (kWh/24 h), calcolato al terzo decimale;
- potenza consumata, misurata in Watt, arrotondato al secondo decimale
- umidità dello scomparto cantina, espressa come decimale arrotondato alla cifra intera più vicina
- i risultati dei calcoli svolti in conformità all'allegato VIII del Regolamento delegato 1060/2010.
- calcolo del volume equivalente
- calcolo dell'IEE, dichiarato al secondo decimale
- calcolo della classe di efficienza energetica.
- variazione della temperatura di non oltre 0,5 K per ogni temperatura ambiente dichiarata alla corrispondente alla classe/i climatica dichiarata dal produttore/fornitore.

Di seguito sono riportate le tolleranze ammesse per la procedura di verifica del Regolamento delegato 1060/2010/ e dal Regolamento 643/2009:

Regolamento delegato 1060/2010 Allegato VII – ETICHETTATURA ENERGETICA

Parametro misurato	Tolleranze applicabili alla verifica
Volume lordo nominale	Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (*) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore.
Volume utile nominale	Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (*) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore. Quando i volumi dello scomparto a temperatura moderata e dello scomparto per gli alimenti freschi sono regolabili dall'utilizzatore l'uno in rapporto all'altro, questa incertezza di misurazione si applica quando lo scomparto a temperatura moderata viene portato al volume minimo.
Capacità di congelamento	Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale.
Consumo energetico	Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale ($E_{24 h}$).
Ingoniferi cantina	Il valore di umidità relativa misurato non può superare l'intervallo nominale di oltre 10 %.
Emissioni di rumore aereo	Il valore misurato deve essere pari al valore nominale.

(*) Per "valore nominale" si intende il valore dichiarato dal fabbricante.

Regolamento 643/2009, Allegato V – PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Parametro misurato	Tolleranze ammesse ai fini della verifica
Volume lordo nominale	Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (*) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore.
Volume utile nominale	Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (*) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore. Quando i volumi dello scomparto a temperatura moderata e dello scomparto per gli alimenti freschi sono regolabili dall'utilizzatore uno in rapporto all'altro, questa incertezza di misurazione si applica quando lo scomparto a temperatura moderata viene portato al volume minimo.
Capacità di congelamento	Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale.
Consumo energetico	Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale ($E_{24 h}$).
Consumo di elettricità degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con un volume utile inferiore a 10 l	Il valore misurato non può essere superiore al valore limite di cui all'allegato II, punto 1.2, lettera c), di oltre 0,10 W con un livello di confidenza del 95 %.
Frigoriferi cantina	Il valore di umidità relativa misurato non può superare l'intervallo nominale di oltre 10 %.

(*) Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fabbricante.

per i parametri non indicati ma comunque misurati (es.: temperatura di conservazione) si fa riferimento alle eventuali tolleranze definite nella norma armonizzata.

Le prove devono essere effettuate secondo le condizioni dell'Allegato VI del Regolamento delegato 1060/2010 e Allegato III del Regolamento 643/2009 utilizzando la norma armonizzata applicabile, che dipende dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchio oggetto delle prove se prima o dopo il 24 gennaio 2104.

Alle prove, eseguite secondo la norma armonizzata applicabile, si applicano inoltre le seguenti condizioni generali:

- 1) se sono forniti riscaldatori anticondensa che possono essere azionati dall'utilizzatore, devono essere accesi e, se regolabili, impostati al massimo potere di riscaldamento;
- 2) il consumo energetico di un frigorifero cantina deve essere stabilito nella configurazione più fredda, conformemente alle istruzioni del fabbricante per un uso normale continuo per gli eventuali «altri scomparti» come definiti nell'allegato IV, tabella 5 del Regolamento 643/2009.

- etichetta
- scheda prodotto.

a.2) Controllare che in tali documenti siano riportate tutte le dichiarazioni obbligatorie, nell'ordine e nel formato richiesti.

a.3) Controllare

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2010/30/UE e dall'Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 1060/2010.
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni dichiarate dal fornitore.

a.4) Misurare i parametri necessari alla successiva verifica delle dichiarazioni del produttore/fornitore come descritti negli Allegati II, III, IV e V del Regolamento delegato (UE) 1060/2010 secondo quanto prescritto dall'Allegato VIII dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2010/30/UE.

d) PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

b.1) Controllare che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati delle informazioni obbligatorie (specifiche generiche) descritte nell'Allegato II(1) del Reg. (UE) 643/2009 e dei relativi documenti (libretto istruzioni).

b.2) Controllare

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/125/CE (rifusione della precedente Direttiva 2005/32/CE) e dall'Art. 4 del Reg. (UE) 643/2009.
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni e parametri dichiarati dal produttore.

b.3) Misurare i parametri necessari a stabilire la regolarità dei valori riportati nel fascicolo tecnico secondo quanto prescritto dall'Allegato III dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2009/125/CE.

b.4) Controllare che ciascuno scomparto che compone la cantinetta abbia le seguenti caratteristiche (Allegato I(n) Regolamento (UE) 643/2009):

- i) temperatura costante, preimpostata o impostata manualmente seguendo le indicazioni del fabbricante, tra + 5 °C e + 20 °C;
- ii) temperature che, in un dato arco di tempo, variano di non oltre 0,5 K per ogni temperatura ambiente dichiarata corrispondente alla classe climatica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
- iii) controllo attivo o passivo dell'umidità all'interno dello scomparto tra il 50 % e l'80 %;
- iv) sia concepito per ridurre la trasmissione di vibrazioni allo scomparto, provenienti dal compressore del refrigeratore o da fonti esterne.

Ad eccezione di:

- misurazione del rumore
- informazioni sul materiale pubblicitario (etichettatura)
- informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto (etichettatura)
- informazioni in caso di vendita on-line (etichettatura),

presso le seguenti sedi operative:

Indirizzo.....
 Comune.....Prov. [][]

DICHIARA INOLTRE

di essere accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 come Laboratorio di prova da un organismo nazionale di accreditamento. Tale accreditamento riguarda l'esecuzione di prove in conformità alle seguenti norme:

- UNI EN 153 2006: Metodi di misurazione del consumo di energia elettrica e delle caratteristiche associate dei frigoriferi, conservatori e congelatori di utilizzo domestico e loro combinazioni. Per apparecchiature messe sul mercato prima del 24/01/2014;
- UNI EN ISO 15502 2006: Apparecchi di refrigerazione per uso domestico. Caratteristiche e metodi di prova. Per apparecchiature messe sul mercato prima del 24/01/2014

e loro integrazioni.

di attenersi ad operare in conformità alla seguente norma:

- CEI EN 62552 2013-10: Apparecchi domestici di refrigerazione – Caratteristiche e metodi di prova. Per apparecchiature messe sul mercato dopo il 24/01/2014 e sue integrazioni;

Luogo e data

Firma leggibile

Allegato D - Modello dichiarazione del Laboratorio
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la
sottoscritto/a:.....nato/a.....il.....residente
a.....in via/piazza....., legale rappresentante
dell'impresa.....con sede
in.....consapevole della
responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così
come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

- di operare in conformità alla CEI EN 62552 2013-10: Apparecchi domestici di refrigerazione – Caratteristiche e metodi di prova. Per apparecchiature messe sul mercato dopo il 24/01/2014 e sue integrazioni (*tale punto è da inserire solo se il Laboratorio non è accreditato in conformità alla norma CEI EN 62552 2013-10*);
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente domanda.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.mi.

Luogo e data

A corredo della presente documentazione si allega:

fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;

Luogo e data

Firma leggibile

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge.

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento è Dintec.

Il Responsabile del trattamento è Maria Valeria Pennisi

Luogo e data

Firma leggibile